

# CONTRATTO SPIEGATO INIZIATIVA PATTI CHIARI

## CONDIZIONI GENERALI RELATIVE AL RAPPORTO BANCA-CLIENTE

<p>Con riferimento ai rapporti eventualmente esistenti ed a quelli che saranno in futuro con Voi consensualmente costituiti, prendo/prendiamo atto, con la presente, che gli stessi sono regolati, oltre che dalle leggi, anche dalle seguenti condizioni generali e dalle disposizioni contrattuali relative a ciascuno di essi nonché, nel rispetto dell'art. 117 comma 6, Testi Unico delle leggi bancarie e creditizie (1), dagli usi contemplati dagli artt. 1,8,9 delle preleggi (1-bis).</p> <p>(1) Ai sensi di tale articolo, sono nulle soltanto quelle "clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticate nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati".</p> <p>(1-bis) Art. 1 preleggi: "Sono fonti del diritto: 1) le leggi 2) i regolamenti 3) le norme corporative 4) gli usi"</p> <p>Art. 8 preleggi: "Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti, gli usi hanno efficacia solo in quanto da essi richiamati".</p> <p>Art. 9 preleggi: "Gli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria".</p>	<p><i>Le "Condizioni Generali relative al rapporto banca-cliente", sono clausole contrattuali formulate dalla Banca sulla base di una traccia suggerita dall'ABI (indicativa e non vincolante per le singole Banche), concordata con le associazioni dei consumatori (che partecipano al tavolo di lavoro avviato con il protocollo d'intesa del 23.12.97) ed alle quali il cliente aderisce.</i></p> <p><i>Le clausole contrattuali contenute nelle "condizioni generali", si applicano a tutti i rapporti che il cliente intrattiene con la banca, e per questo sono definite: "generali".</i></p> <p><i>Per " Clausole Contrattuali" s'intendono le singole pattuizioni che, nel loro complesso, formano il regolamento contrattuale.</i></p> <p><i>I rapporti tra banca e cliente sono disciplinati, per quanto non previsto dal contratto, dalla legge e dagli usi ritenuti legittimi dal codice civile. Si ricorda che sono nulle, per legge, le clausole che rinviano a questi ultimi per determinare: tassi di interesse, prezzi e spese.</i></p> <p><i>Le principali norme che regolano i rapporti tra banca e clientela sono le seguenti: codice civile (articoli da 1823 a 1860); testo unico delle leggi bancarie e creditizie (D.lgs.1/9/93 n.385); legge in materia di privacy 675/96 (e successive modifiche); normativa antiriciclaggio (legge n. 197/91).</i></p>
<p><b>Art. 1 – Diligenza della banca nei rapporti con la clientela</b></p> <p>1. Nei rapporti con la clientela, la banca è tenuta ad osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ. (2).</p> <p>(2) Art. 1176 cod. civ.: "Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata..."</p>	<p><i>La "diligenza" è un criterio generale del nostro ordinamento che si riferisce alle regole di correttezza e di perizia che deve osservare chi esegue una prestazione a vantaggio di un altro.</i></p> <p><i>La banca è tenuta ad osservare, nello svolgimento della sua attività, un grado di diligenza adeguato alla propria condizione professionale. Sussiste una responsabilità professionale della banca in caso di imperizia o scarsa diligenza dalle quali sia derivato un danno al cliente.</i></p>
<p><b>Art. 2 – Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela</b></p> <p>1. La banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e sue successive integrazioni e modificazioni nonché le relative disposizioni di attuazione.</p> <p>2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario, seguendo le modalità indicate nell'apposito regolamento il cui testo è a disposizione presso tutte le Agenzie della Banca.</p>	<p><i>1. La banca, osservando la normativa in tema di trasparenza, pubblica i servizi offerti alla propria clientela e le relative condizioni contrattuali attraverso i seguenti principali strumenti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>l'avviso contenente le "principali norme di trasparenza", atto a richiamare l'attenzione dei clienti sui diritti e sugli strumenti di tutela previsti a loro favore;</i></li> <li>• <i>il foglio informativo, contenente informazioni analitiche sulla banca, sulle condizioni economiche (tassi, spese, oneri) e le principali condizioni contrattuali nonché sulle caratteristiche ed i principali rischi tipici dell'operazione o del servizio;</i></li> <li>• <i>la copia completa dello schema di contratto che può essere richiesta dal cliente prima della conclusione del contratto;</i></li> <li>• <i>il "documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali, unito al testo del contratto.</i></li> </ul>

2. Nel caso in cui sorga una contestazione con la banca (con valore non

	<p><i>superiore ad Euro 10.000,00) , un accordo interbancario, in vigore dal 15/04/93, consente al cliente consumatore (ovvero una persona che agisce per scopi non riferibili all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta) di poter accedere ad una procedura di risoluzione delle controversie, alternativa rispetto al ricorso al giudice ordinario, senza spese per il consumatore.</i></p> <p><i>Per attivare tale procedimento il cliente consumatore si deve rivolgere in primo luogo all' ufficio reclami della banca; in caso di inerzia o di risposta negativa di quest'ultimo, il cliente consumatore può presentare, entro un anno dall'inizio della contestazione un ricorso scritto all'Ombudsman bancario (che è un organo collegiale composto da 5 membri con sede a Roma).</i></p> <p><i>Analoga procedura è prevista per i reclami aventi ad oggetto bonifici transfrontalieri (ovvero bonifici effettuati tramite banche situate in differenti stati membri dell'Unione Europea), per importi non superiori a 50.000,00 €.</i></p>
<p><b>art. 3 – Esecuzione degli incarichi conferiti dalla clientela</b></p> <p>1. La banca è tenuta ad eseguire gli incarichi conferiti dal cliente nei limiti e secondo le previsioni contenute nei singoli contratti dallo stesso conclusi; tuttavia, qualora ricorra un giustificato motivo, essa può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente.</p> <p>2. In assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con diligenza adeguata alla propria condizione professionale e comunque tenendo conto degli interessi del cliente e della natura degli incarichi stessi.</p> <p>3. In relazione agli incarichi assunti, la banca, oltre alla facoltà ad essa attribuita dall'art. 1856 cod. civ. (3) è comunque autorizzata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1717 cod. civ. (4), a farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico da un proprio corrispondente anche non bancario.</p> <p>4. Il cliente ha facoltà di revocare, ai sensi dell'art. 1373 cod. civ. (5), l'incarico conferito alla banca finché l'incarico stesso non abbia avuto un principio di esecuzione, compatibilmente con le modalità dell'esecuzione della medesima.</p> <p>(3) Art. 1856, cod. civ.:  “La banca risponde secondo le regole del mandato, per l'esecuzione di incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente.  Se l'incarico deve eseguirsi su una piazza dove non esistono filiali della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra banca o un suo corrispondente”.</p> <p>(4) Art. 1717, cod. civ.:  “Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico, risponde dell'operato della persona sostituita.  Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta.  Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto.  Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario”.</p> <p>(5) Art. 1373, cod. civ.:  “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.  Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.  Qualora sia già stata stipulata la prestazione di un corrispettivo per il recesso, questo ha effetto quando la prestazione è eseguita.  E' salvo in ogni caso il patto contrario”.</p>	<p>1. <i>La banca è obbligata ad eseguire tutti gli incarichi che formano oggetto del contratto concluso con il cliente, salvo che ricorra un giustificato motivo che la costringe a non accettare l'incarico. In tal caso deve subito darne comunicazione al cliente.</i></p> <p>2. <i>La banca si impegna ad eseguire gli incarichi che il cliente le affida in modo tale che siano rispettati gli interessi del cliente. La banca, in assenza di particolari istruzioni, dà corso agli incarichi del cliente decidendo autonomamente le modalità di esecuzione, sempre tenendo conto degli interessi del correntista.</i></p> <p>3. <i>La banca può delegare ad altri l'esecuzione dell'incarico che il cliente le ha affidato (altre banche oppure società che svolgono dei servizi).</i>  <i>Il cliente, in caso di disservizi, può far valere i suoi diritti nei confronti del delegato, ma la banca resta responsabile per le istruzioni date al sostituto e per l'eventuale incauta scelta dello stesso.</i></p> <p>4. <i>Il cliente può revocare l'incarico affidato, purché la banca non lo abbia già eseguito o non abbia iniziato ad eseguirlo.</i></p>

<p><b>Art. 4 – Invio di corrispondenza alla banca</b></p> <p>1. Le comunicazioni, gli ordini e qualunque altra dichiarazione del cliente, diretti alla banca, vanno fatti pervenire allo sportello presso il quale sono intrattenuti i rapporti.</p> <p>2. Il cliente curerà che le comunicazioni e gli ordini redatti per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla banca – ivi compresi i titoli di credito – siano compilati in modo chiaro e leggibile.</p>	
<p><b>Art. 5 – Invio di corrispondenza alla clientela</b></p> <p>1. L'invio al cliente di lettere o estratti conto, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della banca – anche relativi alla presenti condizioni – saranno fatti al cliente con pieno effetto all'ultimo indirizzo da questi comunicato per iscritto in relazione al rapporto in esame.</p> <p>2. In mancanza di diverso accordo scritto, quando un rapporto è intestato a più persone, le comunicazioni, le notifiche e l'invio degli estratti conto vanno fatti dalla banca ad uno solo dei cointestatari all'ultimo indirizzo da questi indicato per iscritto in relazione al rapporto in esame e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti degli altri.</p>	<p>2. <i>Se gli intestatari del rapporto con la banca sono più di uno, la banca è tenuta ad inviare ogni comunicazione, compresi gli estratti conto, ad uno solo degli intestatari. E gli altri nulla possono eccepire. E' possibile, però, chiedere alla banca che le comunicazioni vengano inviate a tutti gli intestatari (o solo ad alcuni di loro). Per fare questo occorre un accordo scritto tra la banca e gli intestatari del rapporto. In ogni caso le spese (di produzione e di spedizione) sono a carico dei clienti.</i></p>
<p><b>Art. 6 – Identificazione della clientela e di altri soggetti che entrano in rapporto con la banca</b></p> <p>1. All'atto della costituzione dei singoli rapporti, il cliente è tenuto a fornire alla banca i dati identificativi propri e delle persone eventualmente autorizzate a rappresentarlo, anche in conformità alla vigente normativa anticiclaggio (Legge 5.7.1991 n.197 e successive disposizioni).</p> <p>2. Al fine di tutelare il proprio cliente, la banca valuta, nello svolgimento delle operazioni comunque connesse ad atti di disposizione del medesimo, l'idoneità dei documenti eventualmente prodotti come prova dell'identità personale dei soggetti che entrano in rapporto con essa (quali portatori di assegni, beneficiari di disposizioni di pagamento, ecc.).</p>	<p>1. <i>La banca assume incarichi solo dal cliente, che conosce e con il quale ha un rapporto contrattuale. Ma il cliente può designare altre persone a rappresentarlo nei confronti della banca, purché rilasci a tali persone una specifica autorizzazione (delega ad operare) e consenta alla banca di identificare tali soggetti.</i></p> <p>2. <i>Quando il cliente ha dato disposizione alla banca di pagare delle somme ad un terzo, la banca, all'atto della richiesta d'incasso, a tutela del cliente (ed anche dello stesso beneficiario), si riserva di effettuare il pagamento, valutando l'idoneità dei documenti identificativi esibiti.</i></p>
<p><b>Art. 7 – Deposito delle firme autorizzate</b></p> <p>1. Le firme del cliente e dei soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ad operare nei rapporti con la banca sono depositate presso lo sportello ove il relativo rapporto è intrattenuto.</p> <p>2. Il cliente e i soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la banca, la propria sottoscrizione autografa ovvero – previo accordo fra le parti – le altre forme di sottoscrizione consentite dalle leggi vigenti (es. firma elettronica).</p>	<p>2. <i>La Banca si riserva di verificare la fattibilità di utilizzo della firma elettronica, compatibilmente con la normativa vigente in materia e con la propria organizzazione; tale eventuale utilizzo sarà oggetto di accordo tra le parti.</i></p>
<p><b>Art. 8 – Poteri di rappresentanza</b></p> <p>1. Il cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.</p> <p>2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili alla banca finché l'Agenzia presso cui è intrattenuto il rapporto non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telex, telefax, oppure mediante consegna a mani e sia trascorso il tempo tecnico necessario per provvedere, comunque non superiore a 1 giorno lavorativo dalla data di ricezione; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state rese di pubblica ragione.</p> <p>3. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.</p>	<p>1. <i>Il cliente può autorizzare altre persone ad operare con la banca per suo conto solo per iscritto. L'autorizzazione può riguardare tutte le sue facoltà o parte di esse ad esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- emissione di assegni bancari;</li> <li>- versamento di somme o titoli;</li> <li>- prelievo di somme;</li> <li>- disposizioni a favore di terzo;</li> <li>- deleghe di pagamento o riscossione;</li> <li>- altre.</li> </ul> <p>2. <i>Le facoltà descritte al punto precedente possono essere revocate e modificate da parte di chi le ha concesse e può intervenire la rinuncia di chi era stato autorizzato. In ogni caso la banca deve essere tempestivamente informata con comunicazione scritta. Decorso un giorno lavorativo dalla ricezione della comunicazione di variazione da parte della banca, quest'ultima non sarà giustificata se avrà assunto o assolto incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato, non tenendo conto della variazione intervenuta e comunicata. Le variazioni anche se rese di pubblica conoscenza (contenute in un atto o documento</i></p>

<p>4. Quando il rapporto è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 cod. civ. (6), anche da uno solo dei □ cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma precedente. Il cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari, nonché i soggetti dei quali è stata revocata la facoltà di rappresentanza.</p> <p>5. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla banca sino a quando non ne abbia avuto notizia legalmente certa.</p> <p>(6) Art. 1726, cod. civ.:      "Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa". □</p>	<p><i>proveniente da una pubblica autorità come una sentenza, assistite dal requisito della "fede pubblica" come gli atti notarili, comunicate a mezzo stampa o altro) hanno effetto soltanto se comunicate con le modalità indicate in contratto.</i></p> <p><i>3. Il cliente può, nel corso del tempo, autorizzare altre persone a rappresentarlo, senza che ciò comporti la revoca dei poteri a chi era stato precedentemente autorizzato, salvo che il cliente non comunichi esplicitamente alla banca che intende revocare le precedenti autorizzazioni.</i></p> <p><i>4. Se il rapporto con la banca è intestato a più persone, tutti i cointestatari devono nominare per iscritto i soggetti autorizzati ad operare con la banca per loro conto. Anche le successive modifiche delle facoltà concesse devono essere disposte, sempre per iscritto, da tutti i cointestatari. Invece, la revoca della facoltà di rappresentanza può essere disposta, sempre per iscritto, anche da un solo cointestatario, il quale è obbligato ad informarne gli altri cointestatari ed il soggetto nei confronti del quale è venuta meno la facoltà di rappresentanza.</i></p> <p><i>5. Le cause di cessazione della facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali ad esempio la perdita della capacità di agire da parte del titolare del rapporto o del soggetto autorizzato) devono essere comunicate alla banca mediante la notifica di un atto o documento proveniente da pubblica autorità, idoneo ad attestare tale evento, ed hanno effetto dalla data della ricezione dell'atto da parte della banca.</i></p>
<p><b>Art. 9 – Cointestazione del rapporto con facoltà di utilizzo disgiunto</b></p> <p>1. Quando il rapporto è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni separatamente, le disposizioni relative al rapporto medesimo possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Tale facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla banca da tutti i cointestatari. L'estinzione del rapporto può invece essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.</p> <p>2. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario, ed in particolare per le obbligazioni derivanti da concessioni di fido.</p> <p>3. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Il diritto del soggetto deceduto o divenuto incapace si trasferisce automaticamente, nel primo caso ai suoi eredi, che sono però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, e nel secondo caso al legale rappresentante dell'incapace.</p> <p>4. Nei casi di cui al precedente comma, la banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell'incapace, quando da uno di essi le sia stata comunicata opposizione anche solo con lettera raccomandata.</p>	<p><i>1. Se il rapporto con la banca è cointestato, i cointestatari possono decidere di compiere le operazioni separatamente, cioè ognuno da solo ma con effetto su tutti (come è prassi). E' sempre possibile passare da questa "disposizione separata" alla "disposizione congiunta", o viceversa, purché venga data da tutti i cointestatari apposita comunicazione scritta alla banca. Solo l'estinzione del rapporto (come contrattualmente previsto) può essere effettuata anche da un solo cointestatario, il quale ha però l'obbligo di informare subito gli altri.</i></p> <p><i>2. Quando ci sono più debitori che devono eseguire una medesima prestazione, se l'obbligazione è in solido o solidale il creditore (cioè la banca) può chiedere l'adempimento totale, e non solo parziale (pro quota), anche ad uno solo dei debitori. Se uno solo dei debitori (volontariamente o coattivamente) adempie l'intera obbligazione, gli altri condebitori non devono più nulla al creditore, ma possono essere chiamati a restituire a chi ha adempiuto la quota di loro spettanza.</i></p> <p><i>3. Se muore uno dei cointestatari, hanno facoltà di disporre del rapporto separatamente tutti gli altri cointestatari e tutti insieme gli eredi del deceduto. Così come se uno dei cointestatari perde la capacità di agire, può compiere atti di disposizione, separatamente rispetto agli altri cointestatari, il legale rappresentante dell'incapace.</i></p> <p><i>4. Quando uno dei cointestatari muore o perde la capacità di agire, ciascuno degli altri cointestatari, degli eventuali eredi ed il legale rappresentante dell'incapace possono opporsi alla facoltà di disposizione separata del rapporto, anche solo con lettera raccomandata. In questo caso la banca deve pretendere che ogni incarico sia disposto da tutti i cointestatari, compresi gli eredi o il legale rappresentante dell'incapace.</i></p>

**Art. 10 – Diritto di garanzia**

1. La banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del cliente comunque detenuti dalla banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito – anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia reale o personale – già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria, quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi. Il diritto di pegno e ritenzione sono esercitati sugli anzidetti titoli e valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla banca e comunque non superiori a 2 volte il predetto credito.

2. In particolare, le cessioni di credito e le garanzie pignoratorie a qualsiasi titolo fatte o costituite a favore della banca stanno a garantire anche ogni altro credito, in qualsiasi momento sorto, pure se non liquido ed esigibile, della banca medesima, verso la stessa persona.

1. La banca si garantisce da eventuali inadempienze del cliente facendosi riconoscere il diritto di rivalersi su tutto ciò che essa detiene per suo conto. Tale diritto comporta di poter trattenere o di potersi soddisfare sulle somme e le altre attività del cliente che la banca stessa ha ricevuto in deposito e che gestisce (es. titoli a custodia, altri conti correnti, altre attività). La garanzia copre oltre alle attività disponibili in banca all'atto della costituzione del pegno o della ritenzione, anche quelle che nel corso del tempo riceverà a favore del cliente.

2. Se il cliente effettua a favore della banca una cessione di credito oppure costituisce un pegno per una determinata ragione, tali garanzie coprono anche ogni altro debito del cliente verso la banca, anche se non scaduto o non ancora determinato nel suo ammontare.

PEGNO: è una garanzia reale che viene data al creditore. Può avere ad oggetto beni mobili, titoli, crediti, diritti. Il creditore detiene il bene che è stato costituito in pegno oppure un documento rappresentativo, ed in caso di inadempienza, con il realizzo del pegno, ha il diritto di farsi pagare dal debitore, con preferenza sugli altri creditori.

RITENZIONE: è la facoltà della banca di trattenere titoli e valori del cliente finché questo non adempia le sue obbligazioni.

I diritti di ritenzione e di pegno garantiscono non solo i debiti presenti del cliente verso la banca, ma anche quelli che potrebbero sorgere successivamente (anche se non scaduti o già diversamente garantiti).

CONTO CORRENTE: è il rapporto attraverso il quale sono registrate le operazioni di debito e credito tra una Banca ed uno o più soggetti giuridici (correntista/i).

Le clausole che regolano tale rapporto sono elencate dalla Banca in un contratto e sottoscritte dall'intestatario/i, all'atto dell'apertura del conto corrente.

SALDO: Con la cadenza periodica stabilita nel contratto la banca invia al correntista l'estratto conto con l'elencazione di tutti gli accrediti e gli addebiti del periodo e l'indicazione del saldo alla data.

Il saldo è attivo, o creditore, se ci sono somme disponibili sul conto.

Il saldo è passivo se, in assenza di somme disponibili sul conto, la banca ha concesso al cliente l'utilizzo di somme (utilizzo del conto con affidamento).

La banca ha un credito verso il cliente sia quando concede un prestito, sia quando il conto corrente presenta un saldo debitore pur in assenza di linea di credito.

A titolo esemplificativo l'articolo 10 del contratto elenca le possibili operazioni bancarie che fanno sorgere un credito della banca nei confronti del cliente. C'è un limite ai diritti di pegno e di ritenzione che la banca può vantare su ciò che detiene per conto del cliente. □ □

Il valore massimo entro cui la banca può esercitare tali diritti - estendendo la sua garanzia su somme, titoli o altro - va indicato in contratto, previa trattativa individuale, specificando di quante volte il valore della garanzia a favore della banca potrà essere superiore al valore del suo credito verso il cliente.

CREDITO LIQUIDO: determinato nel suo ammontare (es. un compenso, una penale, un rimborso quantificato in base alle clausole contrattuali o ad uno specifico accordo);

CREDITO ESIGIBILE: del quale si può pretendere l'adempimento (in quanto è scaduto il termine).

**Art. 11 – Compensazione**

1. Quando esistono tra la banca ed il cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

2. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 cod. civ. (7), o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione – contro la cui attuazione non potrà in nessun caso eccipirsi la convenzione di assegno – la banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

3. Se il rapporto è intestato a più persone, la banca ha la facoltà di valersi dei diritti di cui al comma precedente ed all'art. 9, sino a concorrenza dell'intero credito risultante, anche nei confronti di conti e di rapporti di pertinenza di alcuni soltanto dei cointestatari.

4. La facoltà di compensazione precisata nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il cliente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469-bis, comma 2, cod. civ. (7-bis), salvo diverso specifico accordo con il cliente stesso.

(7) Art. 1186, cod. civ.:

“Quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse”.

(7-bis) “... il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

1. *Quando la banca ha un credito verso il cliente che sia determinato (liquido) e scaduto (esigibile) e, nel tempo stesso, sul conto corrente (o altro deposito) che il cliente ha aperto presso la stessa banca (qualunque sia l'agenzia, la filiale o la dipendenza) c'è disponibilità di denaro – o in ogni caso la banca detiene delle somme del cliente - le norme di legge consentono alla banca di soddisfare il proprio credito incassando le somme che le sono dovute. In tal modo il credito della banca si estingue, in tutto o in parte.*

2. *La banca si riserva la possibilità di compensare il suo credito pur se non ancora determinato (liquido) e non ancora scaduto (esigibile), qualora il cliente (non consumatore) venga a trovarsi in una situazione di insolvenza o quando abbia determinato, per sua volontà, la diminuzione delle garanzie che aveva dato alla banca (es. vendita di un immobile di proprietà) o infine non abbia prestato le garanzie che aveva promesso (es. mancato rilascio di una fideiussione).*

*L'insolvenza può essere determinata dal mancato pagamento di un debito a scadenza, da inadempienze e morosità nei confronti di soggetti diversi dalla banca.*

3. *Se il rapporto per il quale si è verificato un inadempimento è cointestato, la banca può effettuare la compensazione nei confronti dei conti e delle attività attinenti anche soltanto ad alcuni dei cointestatari, sino all'integrale soddisfazione del proprio credito.*

4. *Se il cliente è un consumatore, nel rispetto delle norme concernenti le clausole vessatorie nei contratti con i consumatori, la banca non può operare la compensazione facoltativa, salvo che ci sia uno specifico accordo negoziato fra le parti.*

COMPENSAZIONE LEGALE: i debiti reciproci, che due soggetti vantano l'uno verso l'altro, si estinguono dal momento in cui coesistono e per importi corrispondenti.

COMPENSAZIONE FACOLTATIVA: la banca ed il cliente attraverso questa clausola contrattuale si accordano preventivamente affinché, in determinate circostanze, la compensazione possa operare anche se non ci sono tutti i requisiti richiesti dalla legge per la compensazione legale.

INSOLVENZA: situazione di dissesto economico ;difficoltà economica a far fronte ai pagamenti. Al ricorrere di tali situazioni la banca si riserva il diritto di incamerare, in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso e senza formalità, le somme (o altre attività) che detiene per conto del cliente. Ma deve darne immediata comunicazione al cliente. Se prima di ricevere la comunicazione relativa all'avvenuta compensazione, il cliente ha emesso un assegno, ritenendo che ci fosse la disponibilità sul conto, tale assegno non verrà pagato per mancanza o insufficienza di fondi (e quindi protestato) ed il cliente non potrà muovere alcuna contestazione alla banca.

CLAUSOLE VESSATORIE: condizioni contrattuali predisposte dall'operatore economico e sottoposte al cliente per l'accettazione, le quali determinano a svantaggio di quest'ultimo uno squilibrio dei diritti e degli obblighi previsti dal contratto.

**Art. 12 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela ed imputazione dei pagamenti**

1. Tutte le obbligazioni del cliente verso la banca, ed in particolare quelle derivanti da concessioni di fido, si intendono assunte – pure in caso di contestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal cliente stesso.

2. Qualora sussistano più rapporti di debito verso la banca, il cliente ha diritto di dichiarare – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1193, comma 1°, cod. civ. (8) – nel momento del pagamento quale debito intende soddisfare. In mancanza di tale dichiarazione, la banca può imputare – in deroga all'art. 1193, comma 2°, cod. civ. (8-bis) – i pagamenti effettuati dal cliente, o le somme comunque incassate da terzi, ad estinzione o

1. *Per i debiti del cliente (dei clienti in caso di cointestazione) verso la banca, in particolare per concessione di fido, sono chiamati a rispondere coloro che succedono al debitore principale (es. in caso di morte gli eredi o per accordo o contratto i nuovi soci di una società di persone).*

SOLIDARIETA': il creditore può chiedere il pagamento dell'intero suo credito a ciascuno dei coobbligati, senza tenere conto della ripartizione del debito per quote. Il debitore che paga ha diritto di rivalersi sugli altri per la restituzione della rispettiva quota.

INDIVISIBILITA': consente alla banca, in caso di morte di un condebitore, di poter pretendere da ciascun erede l'intero pagamento del credito senza che debba operarsi la divisione in tante quote quanti sono gli eredi.

<p>decurtazione di una o più delle obbligazioni assunte dal cliente medesimo dandone comunicazione a quest'ultimo.</p> <p>(8) Art. 1193, cod. civ.: "Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare".</p> <p>(8-bis) "In mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l'imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti".</p>	<p>2. <i>In caso di pluralità di crediti della banca verso il cliente, quando quest'ultimo effettua un pagamento che non estingue tutti i debiti, può dichiarare quale debito vuole soddisfare. In mancanza di tale indicazione (e con tale previsione contrattuale), la banca - in deroga all'articolo 1193 del codice civile - sceglie a quale debito imputare il pagamento o eventuali somme incassate da terzi. Di ciò dovrà dare informazione al cliente.</i></p> <p><i>Imputazione dei pagamenti: l'Art. 1193, c.c. prevede che se il debitore quando paga non specifica quale dei suoi debiti intenda soddisfare, le somme versate andranno imputate, in primo luogo al debito scaduto, poi al debito meno garantito, successivamente al debito più oneroso per il debitore ed in fine al debito più antico.</i></p>
<p><b>Art. 13 – Determinazione e modifica delle condizioni</b></p> <p>1. Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il cliente sono indicate nei moduli allegati e riferiti ai rispettivi rapporti.</p> <p>2. La banca si riserva la facoltà di modificare sia le presenti condizioni generali sia le norme contenute nei moduli allegati e riferite ai singoli rapporti qualora sussista un giustificato motivo, dandone comunicazione al cliente, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione (9).</p> <p>3. La banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il cliente, che, in caso di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione (9).</p> <p>4. Entro 15 giorni dalle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, il cliente, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.</p> <p>(9) Art. 118 D. Lgs n. 385/1993: "Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR. Le variazioni contrattuali per le quali non sono state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate".</p> <p>Art. 161, comma 2, D. Lgs n. 385/1993: "Sono abrogati ma continuano ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi del presente decreto legislativo: (...) la legge 17 febbraio 1992, n. 154 (...)".</p>	<p>1. <i>Le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti banca-cliente sono riportate, in contratto, nel "documento di sintesi", datato e progressivamente numerato, e riferito ai singoli rapporti.</i></p> <p>2. <i>Nell'ambito del rapporto banca-cliente, la banca ha la facoltà di variare sia le condizioni contrattuali che quelle economiche. La banca deve comunicare al cliente la variazione di tali condizioni pena l'inefficacia delle variazioni stesse.</i></p> <p>3. <i>La comunicazione della variazione "generalizzata" delle condizioni economiche sfavorevoli al cliente può essere effettuata dalla banca anche in modo impersonale mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, esposto anche nelle dipendenze. Le variazioni sono comunque comunicate al cliente, mediante il "documento di sintesi", alla prima occasione utile, con la comunicazione periodica o con quella riguardante specifiche operazioni.</i></p> <p>4. <i>Il cliente, se non soddisfatto, potrà esercitare il diritto di recedere dal contratto entro 15 giorni dalla comunicazione delle variazioni, senza alcuna penalità, ottenendo l'applicazione delle precedenti condizioni.</i></p>
<p><b>Art. 14 – Spese e oneri fiscali</b></p> <p>1. Le spese e gli oneri fiscali, che la banca dovesse sostenere in relazione ai rapporti posti in essere con il cliente, sono a carico dello stesso.</p> <p>2. Le spese di qualunque genere che la banca avesse a sostenere in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su somme o titoli presso la stessa depositati, stanno interamente a carico del cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.</p> <p>3. La banca è autorizzata a provvedere, anche mediante addebito in conto corrente, alla regolazione di quanto ad essa dovuto.</p>	

<p><b>Art. 15 – Legge applicabile e Foro competente</b></p> <p>1. I rapporti con la clientela sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.</p> <p>2. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il Cliente e la banca convengono che il Foro elettivo per chiamare in giudizio la banca sia esclusivamente quello di Milano, mentre quest'ultima potrà chiamare in giudizio il Cliente a propria insindacabile scelta sia dinanzi al Foro di Milano che dinanzi ad uno dei Fori competenti ai sensi degli art. 18,19 e 20 c.p.c. (Foro generale delle persone fisiche, Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute, Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione).</p> <p>3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, secondo comma cod.civ.</p>	
--	--

### **CONTO CORRENTE BANCARIO**

*Il termine "conto corrente" descrive l'attività che il cliente affida alla banca, di effettuare un servizio di cassa, cioè di compiere pagamenti e riscossioni per suo conto. La banca provvede ad accreditare e ad addebitare sul conto del cliente le somme riferite ad esempio: a versamenti di denaro o assegni, a bonifici, a concessioni di credito piuttosto che al pagamento di assegni, all'esecuzione di bonifici, all'addebito delle utenze.*

*Al cliente è periodicamente inviato l'estratto conto che è un prospetto contenente la registrazione delle su descritte operazioni, sia in dare che in avere, l'evidenziazione dei relativi conteggi e la determinazione del saldo periodico. La stipula di un contratto di "conto corrente bancario", detto anche "conto corrente di corrispondenza", avviene mediante la sottoscrizione da parte del cliente delle "Condizioni Generali per l'apertura rapporti in Banca Popolare di Milano" (che contiene nella Sezione I le clausole regolanti il rapporto di conto corrente, alcune delle quali sono da integrare con patruzioni specifiche) e della relativa richiesta di apertura di conto corrente.*

**Art. 1 – Convenzione di assegno**

1. Le disposizioni con assegni sul conto corrente si effettuano mediante l'uso di moduli per assegni forniti dalla banca. Il cliente è tenuto a rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 124 della legge assegni (10).

2. Il cliente è tenuto a custodire con ogni cura i moduli di assegni ed i relativi moduli di richiesta.

3. In caso di revoca della convenzione di assegno e comunque con la cessazione del rapporto di conto corrente, i moduli non utilizzati devono essere restituiti alla banca.

4. In caso di prelievi o pagamenti a mezzo carta Bancomat/Pago Bancomat, in conformità alle condizioni che regolano detto servizio, riportate in appresso sotto la Sezione III ("BANCOMAT/PAGOBANCOMAT – Modalità d'uso della Carta"), la banca – qualora per effetto di tali prelievi le disponibilità in conto fossero divenute insufficienti – non provvede al pagamento degli eventuali assegni che ad essa pervengano per il pagamento, ancorché tratti in data anteriore a quella del prelievo e ancorché del prelievo stesso la banca abbia notizia successivamente al ricevimento o alla presentazione degli assegni stessi, ma prima dell'addebito in conto.

Tale disposizione si applica anche in caso di prelievi o pagamenti effettuati a mezzo di altre carte di pagamento e/o di credito.

5. In caso di pluralità di conti, la banca non è tenuta al pagamento degli assegni tratti su conti con disponibilità insufficiente, indipendentemente dall'eventuale presenza di fondi su altri conti di pertinenza dello stesso cliente, salvo che quest'ultimo e gli altri eventuali cointestatari del conto sul quale esistano le relative disponibilità diano istruzioni specifiche a valere per la singola operazione, disposte in un momento anteriore a quello della presentazione del titolo.

(10) Art. 124, R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736 (come modificato dall'art. 37, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507):

"All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

Il richiedente che dichiara il falso è punito, qualora vengano rilasciati uno o più moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni". □

1. ASSEGNO BANCARIO: *E' un titolo di credito pagabile "a vista" e non un mezzo per concedere credito, in quanto il presupposto per la sua emissione è che vi siano fondi disponibili sul conto. Si presenta come un biglietto-modulo già stampato, che la banca consegna al correntista raccolto in libretti (solitamente da 10 assegni).*

*Il cliente al momento del rilascio del libretto dichiara di non essere interdetto dall'emissione di assegni.*

GLI ELEMENTI DELL'ASSEGNO BANCARIO: *I principali elementi dell'assegno, già stampati sul modulo, sono: la denominazione di assegno bancario; il nome della banca presso la quale il traente ha il conto corrente e che effettuerà il pagamento (trattario); il luogo di pagamento e le coordinate bancarie.*

*Altri elementi devono essere apposti da chi emette l'assegno e sono: la data e luogo di emissione (cioè il luogo ove l'assegno è dato in pagamento); l'importo in cifre ed in lettere (la somma per la quale l'assegno è emesso); il nome del titolare del credito (beneficiario o prenditore); la firma del correntista che ha titolo ad emettere l'assegno (traente). Per incassi diretti il beneficiario sarà lo stesso correntista.*

GIRATA: *è la firma posta sul retro dell'assegno con la quale il beneficiario ne trasferisce ad altri (giratario) la titolarità, tranne quando sul titolo è riportata la clausola "non trasferibile", in questo caso infatti l'assegno è pagabile solo al beneficiario.*

*La girata può essere "piena" se il beneficiario, oltre a porre la sua firma, specifica il nome della persona a cui favore gira l'assegno, oppure "in bianco" quando il beneficiario pone semplicemente la sua firma.*

AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI:

*La convenzione di assegno è l'accordo con cui la banca autorizza il correntista all'emissione degli assegni, impegnandosi a pagare, purché sul conto ce ne sia disponibilità, le somme indicate nell'assegno al beneficiario o successivo giratario, che lo presenta per l'incasso.*

*L'autorizzazione ad emettere assegni può mancare sin dall'inizio se la banca non l'ha mai concessa oppure può venire meno su revoca della banca, a seguito di recesso dalla convenzione d'assegno o più in generale dal conto corrente.*

*Ai sensi della legge 386/90 e successive modifiche, qualora un assegno emesso non sia pagato perché privo di fondi e non venga eseguito il pagamento tardivo (nei successivi 60 giorni) del capitale, interessi legali e di una penale, il correntista è iscritto nella Centrale d'Allarme Interbancaria (C.A.I.), istituita con decreto legislativo n. 507/1999.*

*L'iscrizione determina l'interdizione ad emettere assegni sull'intero sistema bancario italiano e sugli uffici postali ed il cliente, pertanto, deve restituire subito tutti i libretti in suo possesso. Nessuna banca o ufficio postale può rilasciargli una nuova autorizzazione prima che sia trascorso il termine di 6 mesi dall'iscrizione.*

*Dichiarare il falso, attestando di non essere interdetti, costituisce reato punibile con la reclusione.*

*2. Se gli assegni e i relativi moduli di richiesta vengono rubati o smarriti il cliente, per evitare rischi, deve tempestivamente comunicare per iscritto di averne perso la disponibilità fornendo alla banca l'indicazione dei dati identificativi degli assegni. La banca, dopo tale comunicazione, provvede a bloccare il pagamento dei titoli persi o sottratti. Se sono stati rubati o smarriti assegni già emessi dal correntista, la banca gli fornisce le informazioni essenziali circa procedure da seguire (sequestro, ammortamento) per cautelarsi da illeciti utilizzi degli assegni rubati.*

DENUNCIA:

*si può sporgere denuncia, generalmente contro ignoti, ad esempio nel caso di furto del titolo.*

SEQUESTRO:

*per bloccare un assegno già emesso e successivamente smarrito o rubato si può chiedere il sequestro giudiziale del titolo (occorre incaricare un avvocato).*

AMMORTAMENTO:

*per ottenere il pagamento di un assegno rubato, smarrito o distrutto (che non conteneva la clausola "non trasferibile") occorre che il titolo*

	<p><i>perda completamente efficacia, e che il beneficiario possa ottenere un titolo sostitutivo. Ciò avviene attraverso la procedura di ammortamento. Il Presidente del Tribunale del luogo in cui l'assegno è pagabile emette, su ricorso dell'interessato, un decreto di ammortamento che, se non opposto entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, consente di ottenerne il pagamento.</i></p> <p><i>4. <u>EMISSIONE</u>: attraverso l'emissione dell'assegno, il correntista (traente) incarica la sua banca (trattaria) di pagare a favore di un terzo (beneficiario o prenditore) la somma indicata sul titolo. Se l'importo dell'assegno supera i 12.500 € l'assegno deve essere emesso inserendo la clausola di limitata circolazione: "non trasferibile", che consente l'incasso esclusivamente al beneficiario.</i></p> <p><i>Una volta che l'assegno è stato integralmente compilato e firmato dal correntista è bene che sia consegnato subito al beneficiario: esso è infatti un titolo di credito perfettamente valido.</i></p> <p><u>PRESENTAZIONE:</u></p> <p><i>è il momento in cui il prenditore presenta l'assegno allo sportello bancario su cui è tratto, chiedendone il pagamento. Chi emette un assegno è obbligato a fare in modo che sul conto ci siano le somme sufficienti per il pagamento dell'assegno stesso. Tale disponibilità deve continuare ad esistere finché non siano decorsi i termini per il pagamento dell'assegno. La banca presso cui il correntista ha il conto, paga gli assegni solo in presenza di sufficiente disponibilità.</i></p> <p><u>ACCREDITO:</u></p> <p><i>è il momento in cui l'assegno viene versato sul conto per la presentazione all'incasso. Sul conto del correntista che è beneficiario dell'assegno avviene un'annotazione "a credito".</i></p> <p><u>ADDEBITO:</u></p> <p><i>è il momento in cui sul conto del correntista che ha emesso l'assegno avviene l'annotazione "a debito" della relativa somma. Se a causa dei prelievi o dei pagamenti con la carta Bancomat/PagoBancomat compiuti dal correntista successivamente all'emissione dell'assegno, non c'è sul conto corrente sufficiente disponibilità, la banca non paga l'assegno pur se è stato emesso in data precedente a quella dei prelievi con la carta.</i></p> <p><i>Se la banca riceve notizia di prelievi o pagamenti con carte di debito dopo la presentazione dell'assegno per il pagamento, ma prima dell'effettivo addebito in conto, non pagherà l'assegno se tali operazioni hanno fatto venire meno la disponibilità sul conto.</i></p> <p><i>5. Nel caso in cui il cliente sia intestatario di più conti, se viene posto all'incasso un assegno tratto su un conto sul quale non c'è disponibilità, la banca non è tenuta al pagamento anche qualora il correntista abbia disponibilità sugli altri conti. Il correntista e gli altri eventuali intestatari del conto, possono dare incarico alla banca che un determinato assegno venga pagato con somme depositate su altro conto in essere presso la stessa banca, purché tale disposizione sia anteriore alla presentazione del titolo.</i></p>
<p><b>Art. 2 – Misure di sicurezza relative al versamento di assegni in conto</b></p> <p>1. Poiché, per motivi di sicurezza, le banche provvedono a tagliare l'angolo superiore sinistro degli assegni di qualsiasi tipo e dei vaglia cambiari emessi dalla Banca d'Italia, dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia, versati dalla clientela, il cliente si impegna a verificare l'integrità degli assegni ricevuti, prendendo atto che la banca non accetta i titoli di cui sopra, che risultino tagliati nell'angolo superiore sinistro.</p>	

**Art. 3 –Versamento in conto di assegni bancari e circolari ed accredito di disposizioni di incasso commerciale (RiBa e RID)**

1. L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorsi i termini indicati nell'apposito modulo. La banca potrà prorogare detti termini solo in presenza di cause di forza maggiore – ivicompresi gli scioperi del personale – verificatesi presso la banca medesima e/o presso corrispondenti, anche non bancari.

2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo, come stabilita al precedente comma 1.

3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare anticipatamente, in tutto o in parte, tale importo prima che siano decorsi i termini di cui al precedente comma 1 ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro. Prima del decorso di detti termini, la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati, nonché di esercitare – in caso di mancato incasso – tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ. (11), nonché la facoltà di effettuare l'addebito in conto.

4. Decorsi i termini di cui al precedente comma 1, resta inteso comunque che la banca trattaria – nel caso di assegni bancari – o la banca emittente – nel caso di assegni circolari – mantiene il diritto, ove ne ricorrano i presupposti, di agire direttamente nei confronti del cliente per il recupero dell'importo dei titoli indebitamente pagati.

5. Nel caso di disposizioni RiBa e RID inoltrate per l'incasso dal cliente valgono le previsioni di cui ai precedenti commi. Resta inteso che il diritto di agire direttamente nei confronti del cliente – nell'ipotesi prevista dal comma 4 – spetta alla banca domiciliataria della disposizione inoltrata per l'incasso.

(11) Art. 1829, cod. civ.:

“Se non risulta una diversa volontà delle parti, l'inclusione nel conto di un credito verso un terzo si presume fatta con la clausola <salvo incasso>. In tal caso, se il credito non è soddisfatto, il ricevente ha la scelta di agire per la riscossione o di eliminare la partita dal conto reintegrando nelle sue ragioni colui che ha fatto la rimessa. Può eliminare la partita dal conto dopo aver infruttuosamente esercitato le azioni contro il debitore”.

1. BANCA NEGOZIATRICE:

è la banca incaricata dal portatore dell'assegno di curarne l'incasso. Di norma è quella dove è acceso il suo conto corrente.

BANCA TRATTARIA:

è lo sportello della banca ove è radicato il conto corrente a debito del quale il correntista ha tratto l'assegno e che pertanto provvede al pagamento.

Il cliente autorizza ad addebitare sul conto gli assegni da lui tratti e la banca stessa non è tenuta, prima di dare corso al pagamento, ad identificare i vari giratari che hanno sottoscritto il titolo sul retro, né a verificare se le firme siano leggibili e complete.

ASSEGNO CIRCOLARE:

viene emesso dalla banca a favore di una soggetto determinato per somme delle quali la banca ha già la disponibilità.

VERSAMENTO DI ASSEGNI:

il cliente beneficiario di assegni (oppure il successivo prenditore, se gli assegni li ha ricevuti in girata mediante firma sul retro, in assenza della clausola “non trasferibile”) può versarli sul conto corrente incaricando la sua banca di curarne l'incasso.

Il correntista che versa gli assegni ricevuti in pagamento potrà utilizzarne le relative somme una volta che le stesse siano rese disponibili.

Per questo si dice che l'assegno viene accreditato “salvo buon fine”.

SALVO BUON FINE:

è una clausola che indica che il correntista acquista la disponibilità della somma solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato. I termini della verifica del buon fine di un assegno sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati). I termini possono essere più lunghi di quelli fissati nel contratto solo se si verificano cause di forza maggiore che ne impediscono il rispetto e delle quali i clienti devono essere informati, anche mediante comunicazioni impersonali (danneggiamento del sistema informatico, calamità naturali, ecc...).

2. VALUTA: indica il giorno a partire dal quale vengono calcolati gli interessi (a debito ed a credito). I termini della valuta sono stabiliti dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati allo stesso).

3. La banca può, volta per volta, consentire al correntista di utilizzare le somme accreditate ma non ancora disponibili. La banca, prima che sia decorso il termine della verifica del buon fine, può addebitare l'importo precedentemente accreditato sul conto del cliente, relativamente agli assegni non pagati da chi li aveva emessi in caso di mancanza o insufficienza di fondi. La banca che ha consentito al cliente di utilizzare le somme non ancora disponibili, ha il diritto di agire, oltre che nei confronti del cliente, anche nei confronti del debitore che non ha pagato.

4. Decorsi i termini per la disponibilità, la banca (trattaria nel caso di assegni bancari) o emittente (nel caso di assegni circolari), mantiene la facoltà di agire direttamente nei confronti del suo cliente per il rimborso, qualora le somme siano state pagate indebitamente.

5. RiBa (“Ricevuta Bancaria”). E' il nome di una procedura rapida per l'incasso dei crediti. Il creditore dà alla sua banca (assuntrice) le disposizioni per l'incasso e questa le trasmette alla banca del debitore (domiciliataria) che avvisa il suo cliente ed al momento del pagamento gli consegna la ricevuta bancaria.

RID (Rapporti Interbancari Diretti). Il debitore conferisce alla sua banca (domiciliataria) un ordine permanente di addebito sul suo conto di determinate somme, con cadenze periodiche. Tali somme vengono riconosciute sul conto del creditore dalla sua banca (assuntrice). Anche in questo caso il termine di disponibilità è fissato dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati).

Anche nel caso di disposizioni RiBa e RID affidate per l'incasso, valgono le disposizioni dei precedenti commi. Il diritto di agire nei confronti del proprio cliente previsto dal comma 4 spetta alla banca domiciliataria della disposizione inviata per l'incasso.

<p><b>Art. 4 – Versamento in conto di altri titoli, effetti, ricevute e Documenti similari</b></p> <p>1. L'importo degli assegni diversi da quelli indicati nell'art. 4 (vaglia ed altri titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari, è accreditato con riserva di verifica – e salvo buon fine – e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.</p> <p>2. La valuta applicata all'accREDITAMENTO determina unicamente la decorrenza degli interessi senza conferire al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.</p> <p>3. Qualora tuttavia la banca consentisse al cliente di utilizzare, in tutto o in parte, tale importo prima di averne effettuato l'incasso ed ancorché sull'importo sia iniziata la decorrenza degli interessi, ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro.</p> <p>4. La banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi momento l'importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell'incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al cliente di utilizzare anticipatamente l'importo medesimo. In caso di mancato incasso, la banca si riserva tutti i diritti ed azioni, compresi quelli di cui all'art. 1829 cod. civ., nonché la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, l'addebito in conto.</p>	<p>1. Anche quando il correntista versa sul conto corrente altri ordini di pagamento diversi dall'assegno bancario o circolare (vaglia postali, cambiali) dei quali è il beneficiario, le somme accreditate non sono disponibili se non sono trascorsi i tempi di verifica del buon fine o la banca non ha avuto conoscenza dell'effettivo pagamento da parte del debitore.</p> <p><u>TITOLO:</u> significa "titolo di credito", cioè documento rappresentativo di un diritto di credito (diritto ad ottenere il pagamento di una somma). Sono titoli di credito: cambiale, tratta, vaglia cambiario, assegno bancario, assegno circolare, vaglia cambiario della Banca d'Italia, assegno di corrispondenza.</p> <p>2. (cfr. articolo 3 comma 2)</p> <p>3. (cfr. articolo 3 comma 3)</p> <p>4. (cfr. articolo 3 comma 4)</p>
<p><b>Art. 5 – Versamento in conto di assegni ed effetti sull'estero e bonifici da eseguirsi all'estero</b></p> <p>1. In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità formale di detti titoli o l'autenticità e la completezza di una qualunque girata apposta sugli stessi, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla stessa pervenisse analoga domanda dal suo corrispondente o dal trattario.</p> <p>2. Il cedente è tenuto altresì ad accettare, a legittimazione e prova della richiesta di rimborso, i documenti idonei a tale scopo secondo la rispettiva legge estera, anche se sostitutivi del titolo di credito.</p> <p>3. Per bonifici da eseguire negli Stati Uniti d'America o in altri Paesi in cui le banche danno corso alle relative istruzioni facendo prevalere il codice di conto rispetto alla denominazione del beneficiario esplicitata in chiaro, qualsiasi inconveniente o danno che dovesse derivare dall'eventuale errato pagamento determinato dalla inesatta indicazione del codice di parte del cliente resta a completo carico dello stesso. E' inoltre facoltà della banca addebitare in ogni momento gli importi reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli ordini dipendente da inesatta indicazione del codice da parte del cliente; a tal fine la banca fornirà al cliente copia della richiesta di rimborso pervenuta dalle banche corrispondenti.</p>	<p>1. L'assegno o la cambiale che siano stati trasferiti per girata devono essere pagati dal traente al possessore che li presenta per l'incasso. Nel caso in cui però viene girato un titolo emesso da un correntista straniero occorre avere alcune cautele. Le banche degli Stati Uniti e di altri paesi, impongono al cedente di garantire il rimborso della somma qualora, successivamente al pagamento, sorgano contestazioni (riguardanti irregolarità formali oppure l'autenticità e la completezza di una o più firme di girata). Se tali contestazioni vengono avanzate dalla banca estera che ha pagato per conto del cliente, colui che ha girato il titolo è tenuto a rimborsare la somma.</p> <p>3. <u>BONIFICO:</u> ordine di pagamento con il quale il correntista dà istruzioni alla banca di pagare, addebitando il proprio conto corrente, una somma a favore di un terzo indicandone le coordinate bancarie. Poiché nei pagamenti all'estero tramite bonifico l'errata indicazione del codice di conto, pur in presenza di una corretta denominazione del beneficiario, può determinare un errore nel pagamento, qualsiasi inconveniente determinato da tale inesatta indicazione resta a carico del correntista. In relazione a ciò, in presenza di una richiesta di rimborso o di risarcimento proveniente da una corrispondente estera, la banca può addebitare al suo correntista gli importi richiesti fornendo copia della richiesta di rimborso. □</p>
<p><b>Art. 6 – Movimentazioni del conto</b></p> <p>1. Salva espressa istruzione contraria e salvo che dalla natura dell'operazione emerga una diversa esigenza, tutti i rapporti di dare ed avere fra banca e cliente titolare del conto – ivi compresi i bonifici e le rimesse disposti da terzi a favore del cliente medesimo – sono regolati con annotazioni sul conto stesso.</p>	

**Art. 7 – Utilizzabilità del conto corrente in valuta estera**

1. Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni da effettuarsi in valuta estera, il cliente può eseguire i versamenti in una qualsiasi delle valute concordate ed il relativo controvalore viene accreditato in conto, previa conversione in euro – o nella valuta pattuita – al cambio corrente pubblicizzato (12) dalla banca alla data di esecuzione della disposizione. Con analoghe modalità sono accreditati in conto i bonifici e le rimesse disposti da terzi e sono altresì regolate tutte le disposizioni in valuta estera impartite dal cliente con qualsiasi mezzo, ivi compresi gli assegni.

2. Il cliente si obbliga a non apporre la clausola “effettivo” di cui all’art. 1279 cod. civ. (13) sulle disposizioni impartite in valuta estera. In caso di inadempimento di tale obbligo, qualora la disposizione impartita comporti per la banca pagamenti per cassa, la stessa non è tenuta a darvi corso. Pertanto, ove il beneficiario della disposizione non accetti modalità di pagamento alternative, la banca rifiuterà l’esecuzione della predetta disposizione, restando a carico del cliente ogni connessa conseguenza.

(12) Il cambio corrente pubblicizzato è quello riportato nel c.d. “cartello dei cambi” adottato in conformità delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari.

(13) Art. 1279, cod. civ.:

“La disposizione dell’articolo precedente non si applica, se la moneta non avente corso legale nello Stato è indicata con la clausola “effettivo” o altra equivalente, salvo che alla scadenza dell’obbligazione non sia possibile procurarsi tale moneta”.

Art. 1278 cod. civ.:

“Se la somma dovuta è determinata in una moneta non avente corso legale nello Stato, il debitore ha facoltà di pagare in moneta legale, al corso del cambio nel giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento”.

**Art. 8 (14)– Chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese**

1. I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità, portando in conto, con valuta “data di regolamento” dell’operazione, gli interessi, le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità.

2. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto produce interessi nella misura pattuita; su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.

3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con la valuta pattuita.

4. Salvo diverso accordo, escludendo le ipotesi di apertura di credito o di altra sovvenzione disciplinate nella Sezione II (“Affidamenti in conto corrente”), ad ognuna delle parti è sempre riservato il diritto di esigere il pagamento di tutto quanto sia comunque dovuto.

(14) Art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000:

“Nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”.

Art. 6, delibera CICR 9 febbraio 2000:

“I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del

1. La banca può consentire che il correntista effettui operazioni in valuta estera. Il cambio viene calcolato con riferimento al valore dell’euro al momento in cui viene eseguita la disposizione.

2. La banca non è tenuta all’esecuzione di ordini di pagamento in moneta estera disposti dal cliente con la clausola “effettivo” per cui la somma deve essere pagata solo nella moneta estera stabilita. Qualora il beneficiario non accetti modalità di pagamento alternative, la banca, in presenza di tale clausola, rifiuterà l’esecuzione della disposizione e resteranno a carico del cliente le eventuali conseguenze.

1. La banca, che effettua sul conto del correntista operazioni di “addebito” e di “accredito”, provvede alla chiusura periodica del conto. Il termine della chiusura è stabilito dal contratto. Al momento della chiusura periodica la banca effettua il calcolo degli interessi, delle commissioni, delle spese ed applica le trattenute fiscali di legge. Il saldo risultante produce interessi secondo le stesse modalità.

2. Quando avviene la chiusura definitiva del conto corrente, sulla somma che costituisce il saldo definitivo del conto si calcolano gli interessi nella misura concordata nel contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati resta invariata e su di essa), su questi interessi cessa il meccanismo di capitalizzazione periodica.

3. Gli assegni pagati dalla banca vengono addebitati sul conto del cliente con valuta stabilita dal contratto (attraverso il rimando ai moduli allegati).

4. Se non esiste diverso accordo e salvo in caso di apertura di credito, ognuna delle due parti contraenti ha sempre il diritto di pretendere il pagamento di tutto quanto sia dovuto.

<p>credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto.</p>	
<p><b>Art. 9 – Conto non movimentato</b></p> <p>1. Qualora il conto non abbia avuto movimenti da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore a Euro 255, la banca cessa di corrispondere gli interessi, di addebitare le spese di gestione del conto corrente e di inviare l'estratto conto.</p> <p>2. Ai fini del comma precedente non si considerano movimenti, ancorché compiuti nel corso dell'anno ivi previsto, né le disposizioni impartite da terzi, né le operazioni che la banca effettua d'iniziativa (quali, ad esempio, l'accredito di interessi ed il recupero di spese) ovvero in forza di prescrizioni di legge o amministrative.</p>	
<p><b>Art. 10 – Approvazione dell'estratto conto</b></p> <p>1. L'invio degli estratti conto, ad ogni chiusura contabile, sarà effettuata dalla banca, entro il termine di giorni 30 dalla data di chiusura, anche in adempimento degli obblighi di cui all'art. 1713 cod. civ. (15).</p> <p>2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto senza che sia pervenuto alla banca per iscritto un reclamo specifico, gli estratti conto si intenderanno senz'altro approvati dal cliente.</p> <p>3. Nel caso di errori di scritturazione o di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente può esigere la rettifica di tali errori od omissioni nonché l'accreditamento con pari valuta degli importi erroneamente addebitati od omessi entro il termine di prescrizione ordinaria decorrente dalla data di ricevimento dell'estratto conto; siffatta rettifica od accreditamento è fatta senza spese per il cliente. Entro il medesimo termine di prescrizione ed a decorrere dalla data di invio dell'estratto, la banca può ripetere quanto dovuto per le stesse causali e per indebiti accreditamenti.</p> <p>4. Salvo quanto disposto in precedenza ai commi 2 e 3, gli eventuali reclami in merito alle operazioni effettuate dalla banca per conto del cliente dovranno essere fatti da questi dal momento in cui sia in possesso della comunicazione di esecuzione, per lettera o telegramma, a seconda che l'avviso gli sia stato dato per lettera o telegramma. Trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione di esecuzione, l'operato della banca si intenderà approvato (16).</p> <p>(15) Art. 1713 cod. civ.:  “Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato. La dispensa preventiva all'obbligo di rendiconto non ha effetto nei casi in cui il mandatario deve rispondere per dolo o colpa grave”.</p> <p>(16) Tale previsione si fonda sull'art. 1712 cod. civ. per cui: “Il mandatario deve senza ritardo comunicare al mandante l'esecuzione del mandato. Il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione, per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, importa l'approvazione, anche se il mandatario si è discostato dalle istruzioni o ha ecceduto i limiti del mandato”.</p>	<p>2. <i>Salvo quanto previsto dal comma successivo, l'estratto conto che la banca invia periodicamente al correntista con le annotazioni dei movimenti di conto dell'ultimo periodo, si ritiene approvato nel termine perentorio di 60 giorni dalla data del ricevimento salvo che il correntista non inoltri alla banca un reclamo scritto.</i></p> <p>3. <i>Se c'è stato un errore nelle contabilizzazioni a credito e/o a debito, un errore di calcolo, omissioni o duplicazioni di partite, il cliente o la banca possono ottenerne la correzione entro 10 anni dalla data di ricevimento dell'estratto conto.</i></p> <p>4. <i>Salvo quanto previsto dal comma 2 e 3, quando il correntista incarica la banca di effettuare un'operazione per suo conto la banca deve dargli comunicazione dell'effettivo adempimento dell'incarico. L'eventuale reclamo del correntista in relazione alle operazioni eseguite dalla banca deve avvenire entro il termine fissato dal contratto. Se la contestazione non perviene entro il termine pattuito, nessuna rimostranza potrà più essere mossa dal correntista.</i></p>

<p><b>Art. 11 – Compensazione e pagamento di assegni</b></p> <p>1. Qualora la banca si avvalga della compensazione di legge di cui all'art. 11, comma 1, delle condizioni generali relative al rapporto banca-cliente, essa non è tenuta a pagare gli assegni tratti o presentati con data posteriore alla stessa, nei limiti in cui, per effetto dell'intervenuta compensazione, sia venuta meno la provvista.</p> <p>2. Qualora la banca operi la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili, prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto, essa non è tenuta a pagare - nei limiti in cui sia venuta meno la provvista – gli assegni tratti o presentati con data posteriore al ricevimento da parte del cliente della comunicazione dell'intervenuta compensazione.</p> <p>3. Nei casi previsti dai commi precedenti, il cliente è tenuto a costituire immediatamente i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti con data anteriore all'intervenuta compensazione, dei quali non sia ancora spirato il termine di presentazione, sul conto o sui conti a debito dei quali la compensazione medesima si è verificata e nei limiti in cui quest'ultima abbia fatto venire meno la disponibilità.</p> <p>4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conti intestati a più persone.</p>	<p>1. <i>cf. art. 11 comma 1 delle condizioni generali</i></p> <p>2. <i>cf. art. 11 comma 2 delle condizioni generali</i></p>
<p><b>Art. 12 – Recesso</b></p> <p>1. Il cliente e la banca hanno diritto di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione per iscritto e con il preavviso di 10 giorni, dal contratto di conto corrente e/o dalla inerente convenzione di assegno, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Il recesso dal contratto provoca la chiusura del conto.</p> <p>2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente. Ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella ora indicata. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni disposta ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (17) e successive integrazioni e/o modificazioni.</p> <p>3. Qualora il cliente receda dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo; ove la revoca riguardi soltanto la convenzione di assegno, la banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data anteriore a quella ora indicata.</p> <p>4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il cliente, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, può per iscritto – al fine di disciplinare secondo le proprie esigenze gli effetti del recesso sugli ordini impartiti e sugli assegni tratti – comunicare alla banca un termine di preavviso maggiore di quello indicato al predetto primo comma, ovvero indicare alla stessa gli ordini e gli assegni che intende siano onorati, purché impartiti o tratti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.</p> <p>5. L'esecuzione degli ordini ed il pagamento degli assegni di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti</p>	<p>1. <i>La facoltà di recedere dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno è accordata sia alla banca che al correntista. Recesso dal contratto significa chiusura del conto e pagamento di quanto dovuto. Chi vuole recedere deve darne comunicazione preventiva e scritta all'altra parte. Il termine del preavviso è stabilito dal contratto. Il recesso dalla convenzione d'assegno non implica necessariamente recesso dal contratto di conto corrente.</i></p> <p>2. <i>Se la banca ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione al correntista, non è tenuta ad eseguire gli ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante.</i></p> <p>3. <i>Se il correntista ha chiuso il conto, dandone previa comunicazione alla banca, questa non deve eseguire gli ordini di pagamento successivi alla data in cui, decorso il termine di preavviso, il recesso è operante.</i></p> <p>4. <i>In deroga ai commi 1 e 3 del presente articolo, è possibile per il correntista comunicare, per iscritto alla banca, un termine di preavviso maggiore. In questo caso potrà indicare alla banca stessa gli ordini che devono essere onorati, purché disposti in data precedente a quella in cui il recesso è divenuto operante.</i></p> <p>6. <i>Se il conto è cointestato, ed i cointestatari hanno facoltà di disporre separatamente, il recesso dalla convenzione di assegno (esercitato dalla banca nei confronti di un cointestario o dallo stesso cointestario) non fa venire meno la convenzione di assegno nei confronti degli altri cointestatari.</i></p>

di capienza del conto.

6. Il recesso dalla convenzione di assegno esercitato da uno dei cointestatari o dalla banca nei confronti dello stesso lascia integra la convenzione verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i contitolari di compiere operazioni separatamente.

(17) Art. 9, legge n. 386/1990:

“Quando per un assegno non pagato, in tutto o in parte, per difetto di provvista viene effettuato il protesto o la constatazione equivalente, la banca trattaria deve revocare al traente ogni autorizzazione ad emettere assegni ed invitarlo a restituire i moduli di assegni in suo possesso.

La revoca è comunicata al traente a mezzo di lettera raccomandata o telegramma con avviso di ricevimento e produce effetto nei suoi confronti dal momento della ricezione. Nei dieci giorni successivi alla data di spedizione della comunicazione di revoca il pagamento di assegni non produce gli effetti di una nuova autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 10, se si tratta di assegni emessi nei limiti della provvista.

(omissis). Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia trascorso il termine di tre mesi dalla ricezione della comunicazione di revoca. Il termine è di sei mesi se l'importo non pagato, portato da uno o più assegni emessi prima della ricezione della comunicazione di revoca, era complessivamente superiore a lire ventimilioni”. Tale disposizione è stata modificata dall'art. 34, D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507: “1. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'art. 10-bis. 2. L'iscrizione è effettuata: a) nel caso di mancanza di autorizzazione, entro il ventesimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo; b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'art. 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'art. 9-bis, comma 3. 3. L'iscrizione nell'archivio determina la revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni. Una nuova autorizzazione non può essere data prima che sia decorso il termine di sei mesi dall'iscrizione del nominativo nell'archivio. 4. La revoca comporta il divieto, della durata di sei mesi, per qualunque banca e ufficio postale di stipulare nuove convenzioni di assegno con il traente e di pagare gli assegni tratti dal medesimo dopo l'iscrizione nell'archivio, anche se emessi nei limiti della provvista.” Si precisa che l'entrata in vigore di quest'ultima norma è disciplinata dall'art. 105 del menzionato D.lgs. n. 507/1999.